



COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 03/09/2014

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2014.
---------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TRE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **prima** convocazione in Sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

COGNOME	E NOME	CARICA	PRESENTE
1. PUGLIESE	Luciano	Sindaco	SI
2. D'ANDREA	Eugenio	Consigliere	SI
3. PIZZUTI	Anna	Consigliere	SI
4. MAZZA	Giovanni	Consigliere	NO
5. MADERA	Giacomo	Consigliere	SI
6. NIGRO	Pietro	Consigliere	SI
7. PARROTTA	Giuseppe	Consigliere	SI

Consiglieri assegnati n. 7 - Consiglieri in carica n. 7 - Consiglieri presenti n. 6 - assenti n. 1
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **sig. Luciano PUGLIESE** nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, assistenza nonché di verbalizzante il Segretario Comunale **dr. Filippo Arcuri**.

IL SINDACO-PRESIDENTE

RIFERISCE PRELIMINARMENTE CHE:

- Sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (T. U. Autonomie Locali), per quando concerne la regolarità tecnica;
- Sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso, altresì, parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (T. U. Autonomie Locali), per quando concerne la regolarità contabile.

ILLUSTRA al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione evidenziando in particolare che, per quanto riguarda l'IMU, sono state confermate sostanzialmente le aliquote degli anni precedenti, mentre per la TASI, la decisione di prevedere le aliquote oggetto di discussione è stata sofferta e dibattuta nella maggioranza, tenuto conto del difficile momento economico che stiamo attraversando; la proposta a base di discussione prevede infatti l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 2 per mille, l'aliquota dell'1 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 2 per mille per le aree fabbricabili;

A conclusione della sua illustrazione, il Presidente invita il C.C. a determinarsi in merito;

Apra quindi la discussione.

Interviene il consigliere NIGRO il quale fa rilevare che viene aumentata la tassazione dei cittadini sulle abitazioni di proprietà e vengono penalizzate le abitazioni utilizzate a scopi turistici. Conclude dichiarandosi contrario ad applicare l'aliquota del 2 per mille su tutti i fabbricati.

Interviene il SINDACO il quale si dice convinto che il turismo va incentivato migliorando i servizi per i quali necessita garantire le entrate necessarie allo scopo. Nel merito dell'intervento del Consigliere Nigro, accogliendo la proposta dello stesso consigliere, propone al Consiglio Comunale di ridurre l'aliquota ordinaria TASI dal 2 per mille proposto all'1 per mille, e di confermare tutte le altre aliquote proposte.

Non intervenendo nessun altro consigliere, invita il consiglio a determinarsi in merito alla richiesta di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la

suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto 18/07/2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30/07/2014, che differisce al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15, in data 03/09/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Effettuata la votazione:

Presenti e votanti n. 6; Voti favorevoli n. 6; Voti contrari n. 0; Astenuti n. 0,

DELIBERA

Per i motivi prima esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1) di fissare per l'anno **2014**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL' IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Unità immobiliare adibita o equiparata ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 15, comma 1 del Regolamento Comunale IUC)	4,00
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 15, comma 2, lettera a del Regolamento Comunale IUC).....	4,60
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 15, comma 2, lettera b del Regolamento Comunale IUC).....	4,00

2) di determinare per l'anno **2014** le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)

1	Unità immobiliare adibita o equiparata ad abitazione principale del soggetto passivo	300,00
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.....	300,00
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	300,00

3) di fissare per l'anno **2014**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL' IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	1,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00
4	Aree Fabbricabili	2,00

4) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	totale	‰ Massima 2014
1	REGIME ORDINARIO DELL' IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60	1,00	8,60	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4,00	1,00	5,00	6,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (articolo 15, comma 1 del Regolamento Comunale IUC).....	4,00	1,00	5,00	6,00
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (articolo 15, comma 2, lettera a del Regolamento Comunale IUC).....	4,60	0,40	5,00	6,00
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	/	1,00	1,00	1,00
6	Aree Fabbricabili	7,60	2,00	9,60	10,60

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998.

Effettuata la votazione:

Presenti e votanti n. 6; Voti favorevoli n. 6; Voti contrari n. 0; Astenuti n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

=====

PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.

Pietrapaola, 26.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.

Pietrapaola, 26.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

=====

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Filippo ARCURI

IL SINDACO
F.to Luciano PUGLIESE

=====

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Pietrapaola, 04.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

=====

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. e i.

Pietrapaola, 04.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

=====

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pietrapaola, 04.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)